

La Normativa Statale in materia di incendi boschivi

Codice penale e leggi speciali non definiscono cosa debba intendersi per incendio boschivo.

Dalla giurisprudenza si può desumere che, per incendio boschivo si deve intendere un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile estinzione e spegnimento.

Il Codice penale distingue tra incendio colposo e doloso, entrambi penalmente perseguibili. L'incendio è considerato un delitto contro la pubblica incolumità, ma per configurarsi tale è necessario che crei un pericolo potenziale anche se non effettivo per un numero indeterminato di persone.

La normativa che disciplina gli interventi preventivi e repressivi in materia è la **legge n. 47 del 1 marzo 1975** dal titolo "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".

Alle Regioni spetta la programmazione degli interventi di prevenzione, di lotta e di ricostituzione dei boschi bruciati. In particolare, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi sono, in prima battuta, di competenza dei Comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Carabinieri e dei Comuni; mentre la direzione ed il coordinamento degli interventi per lo spegnimento spettano al personale forestale.

Di particolare importanza è la prescrizione formulata circa l'impossibilità di edificare a qualunque titolo sui terreni boscati percorsi dal fuoco. Tali zone "non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio", e ciò al fine di evitare che l'incendio possa essere strumento per speculazioni connesse all'edilizia.

È di competenza delle Regioni la definizione del periodo di grave pericolosità, durante il quale sono vietate tutte quelle operazioni che potrebbero in qualche modo essere causa di incendi.

Le violazioni previste da questa legge, già di natura penale, sono state depenalizzate e quindi ridotte a sanzioni amministrative.

La legge 431/85 c.d. "Galasso" sottoponendo a vincolo paesaggistico anche i terreni percorsi dal fuoco ripropone il vincolo di inedificabilità su tali terreni e in caso di violazione della norma si commette violazione penale.

C'è poi da rammentare che anche le "prescrizioni di massima e di polizia forestale", di cui al R.D. 3267/23, già dettavano norme per l'abbruciamento delle stoppie e l'accensione dei fuochi su terreni vincolati sotto il profilo idrogeologico. Così come si imponeva a

carico della proprietà il ripristino dei boschi bruciati.

Altre norme simili sono contenute nei regolamenti di polizia rurale ed urbana e nel Testo unico di pubblica sicurezza; oggi di fatto superate con l'entrata in vigore della legge n. 47/75 e delle relative leggi regionali.

Con il D.P.R. 616/77 le funzioni di cui alla legge 47/75 sono state trasferite alla competenza regionale.

Resta di competenza statale l'organizzazione e la gestione d'intesa con le regioni del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi.

In appendice sono riportate tutte le norme legislative statali inerenti gli incendi boschivi.

I riferimenti normativi che concorrono a definire il quadro generale nel quale si colloca la problematica degli incendi boschivi sono diversi e spesso caratterizzati da frammentarietà e scarsa riconducibilità ad un disegno organico.

Sotto l'aspetto legislativo la lotta agli incendi boschivi si articola su:
misure di prevenzione, lotta attiva, repressione degli illeciti, ricostituzione del manto vegetale.

Si riportano di seguito gli estremi delle leggi che negli anni hanno disciplinato la materia.

- **R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.**
"Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani".
- **Legge 9 ottobre 1967 n. 950.**
"Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale".
- **Legge 1 marzo 1975 n. 47.**
"Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".
- **D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.**
"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382".
- **Legge 24 novembre 1991 n. 689.**
"Modifiche al sistema penale".

- **Legge 4 agosto 1984 n. 424.**
 "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi".
- **Legge 8 agosto 1985 n. 431 (di conversione del D.L. n.312/82).**
 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
- **Legge 8 novembre 1986 n. 752.**
 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".
- **Legge 18 maggio 1989 n. 183.**
 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- **Legge 28 febbraio 1990 n. 38 (di conversione, con modificazioni del D.L. 415/89).**
 "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie".
- **Legge 3 luglio 1991 n. 195 (di conversione, con modificazioni del D.L. 142/91).**
 "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991".
- **Legge 29 ottobre 1993 n. 428.**
 "Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette".
- **Legge 10 novembre 1993 n. 456 (di conversione con modificazioni del D.L. 367/93).**
 "Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione Civile".
- **Legge 8 agosto 1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del D.L. 377/94).**
 "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".
- **Legge 8 agosto 1995 n. 339 (di conversione**

del D.L. n. 275/95).

"Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".

- **Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992**
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
- **Regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione del 13 maggio 1993**
recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
- **Regolamento (CEE) n. 804/94 della Commissione dell'11 aprile 1994**
recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di informazione sugli incendi di foresta.